

Corso di Formazione per Estetisti 2004

Relatore

T.d.P. Rampini Maurizio

Siamo Tecnici della Prevenzione

Cioè **operatori sanitari** responsabili, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le **attività di prevenzione, verifica e controllo** in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e d'igiene di sanità pubblica.

Fra tutte le funzioni a noi attribuite rientra anche la vigilanza ispettiva sulle **attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista**

Siamo anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria

In base all' art. 13 della L.R. N° 50 del 7/05/82

Il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria** ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.

Il personale addetto alla vigilanza è munito di **idoneo documento** che lo abilita all'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente legge (L.R. N°50/82).

Durante lo svolgimento delle sue funzioni può chiedere la collaborazione degli altri servizi della Unità Sanitaria Locale e collabora con gli altri organi investigativi dello stato.

Siamo inoltre

Publici ufficiali in base all'art. 357 del Codice di procedura penale e

Incaricati di un pubblico servizio in base all'art. 358 dello stesso Codice di procedura penale.

In virtù di questo abbiamo l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità, che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui abbiamo avuto notizia nell'esercizio o a causa delle nostre funzioni.

Art.28 del regolamento Comunale

I funzionari dei Servizi di Igiene Pubblica, i vigili urbani e gli ufficiali di polizia **possono**, per gli opportuni controlli, **accedere nei locali** in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento.

Art. 651 del codice di Procedura Penale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, **rifiuta di dare indicazioni** sulle propria identità personale, sul proprio stato e sulle altre identità personali è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrecentomila.

Come esercitiamo la Vigilanza ed il Controllo :

- Esprimiamo **pareri su richiesta del comune** in merito al rilascio delle autorizzazioni per inizio attività, trasferimenti, subingressi e ampliamenti.
- Rilasciamo **pareri di massima su richiesta dei privati** in merito all'idoneità igienico sanitaria dei locali.
- Effettuiamo una **vigilanza programmata** sulle attività che risiedono nel territorio di nostra competenza.
- Effettuiamo **vigilanza su segnalazioni, esposti e denunce** da parte di privati cittadini.
- Svolgiamo **indagini epidemiologiche**.

Cosa facciamo :

Tutta la nostra attività è volta al controllare l'avvenuta **ottemperanza alla Normativa Vigente.**

Per Normativa Vigente si intendono sia le leggi Nazionali, sia le Leggi Regionali, sia i Regolamenti Comunali nonché le Norme Tecniche e le Linee Guida che disciplinano le specifiche materie.

Regolamento Comunale

Art. 1

Il Regolamento Comunale **disciplina** le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, **in conformità** alle disposizioni della legge 14/02/1963 n. 161. modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142, della legge 04/01/1990 n. 1, della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32, e della legge 08/08/1985 n. 443.

Il Regolamento è disponibile sul sito del Comune di RE : **www.municipio.re.it**

Entrati nella pagina web clickare su “**Comune**”, poi su “**Regolamenti**”, quindi “**Lavoro**” e selezionare il **Reg. n. 3.17.**

Altre informazioni specifiche alla Vostra attività

Sempre sul sito www.municipio.re.it clickare sulla voce

“Urp e guida ai servizi” e successivamente sulla voce **“chiedere autorizzazioni e concessioni”**.

In questa pagina web potrete trovare tutte le informazioni riguardanti

- Inizio nuova attività
- trasferimenti
- Ampliamenti
- Sospensione dell'attività

art. 2

DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA'

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ivi compresa l'attività di tatuaggio. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (definiti dalla legge 04/01/1990 n. 1 allegato B) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713 (allegato C). Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

art. 3

Le imprese esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela, senza l'apposita autorizzazione amministrativa, solamente quei prodotti cosmetici **strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso**. Solo in questo caso non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio e di cui alla Legge 11/06/1971 n. 426.

art.9

L'art. 9 parla delle condizioni per la concessione delle autorizzazioni e si suddivide in 5 punti:

- Parametri relativi al numero di autorizzazioni;
- Modalità di assegnazione delle nuove autorizzazioni;
- **Requisiti Urbanistici;**
- **Requisiti Igienico - Sanitari;**
- Requisiti soggettivi;

Cosa controlliamo :

- **Stato dei locali** (Laboratorio, ripostiglio, servizi igienici, spogliatoi e magazzini): Devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie esistenti.

Requisiti Urbanistici:

- Destinazione d'uso (U2/5.1)
- Altezze non $<$ a 3 m. per il laboratorio e non $<$ a m. 2,40 per tutti gli altri locali compresi i servizi igienici
- Superficie del laboratorio non $<$ a 30 mq e non $<$ a 10 mq se l'attività è svolta presso laboratori di Barbieri e Parrucchieri
(Nei Subingressi sono derogate le sole superfici)

Requisiti Igienico-Sanitari:

- Superficie finestrata (R.I.) non $<$ a $1/10$ della superficie calpestabile
- Superficie apribile (R.A.) non $<$ a $1/20$ della superficie calpestabile e, ove non sia possibile, un adeguata ventilazione forzata
- Servizi igienici provvisti di antibagno e aerati (di n° 2 se la superficie del laboratorio è $>$ a 80 mq)
- Pavimenti e pareti (puliti, correttamente mantenuti, di materiale lavabile e disinfettabile)
- Gli esercizi di nuova attivazione devono essere accessibili ai disabili (compresi i servizi igienici)

- Requisiti degli arredamenti e dei suppellettili:
- devono permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione
- I sedili e i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile
- Armadio per la biancheria pulita
- Contenitore per la biancheria sporca
- Contenitore per le immondizie munito di coperchio e con comando di apertura a pedale
- Cassetta di pronto soccorso a norma di legge

Requisiti degli impianti

Tutti gli esercizi con un **impianto elettrico** che è stato installato o anche minimamente modificato **dopo il 1990** devono possedere la **Dichiarazione di Conformità** rilasciata da un tecnico abilitato e hanno l'obbligo di richiedere la **visita periodica** dell'impianto di messa a terra **ogni 2 anni** (secondo quanto contemplato dalla Legge 46/90 e dalla Norma CEI 68-8 parte 7 sez. 10).

Le ditte individuali **autorizzate prima o durante il 1990** che non hanno apportato nessuna modifica agli impianti elettrici hanno solamente l'obbligo di fare accertare, a loro responsabilità, che gli impianti siano a Norma.

Requisiti delle attrezzature

- le **apparecchiature elettromeccaniche** utilizzate devono essere conformi alle norme vigenti e devono essere corredate dai necessari manuali d'uso redatti in lingua italiana e in forma chiara e leggibile
- **La pulizia e la disinfezione degli attrezzi** deve essere effettuata con metodologie idonee, con tempistiche congrue e con attrezzature adeguate.
- Eventuali **solventi volatili e infiammabili** devono essere posti in locali separati e adeguatamente aerati.

APPARECCHIATURE A RAGGI U.V

- Devono avere indicata l'esatta **tipologia** (1,2,3 o 4) tramite targhetta o apposita marcatura (norma CEI EN 60335-2-27 del 1998)
- Devono avere le **avvertenze d'uso** esposte in posizione ben visibile e scritte in modo chiaro e leggibile
- Ogni apparecchiatura deve possedere il relativo **libretto d' istruzioni o manuale d'uso** riportante in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni utili a consentire un idoneo utilizzo ed una corretta manutenzione.

AVVERTENZE DA ESPORRE

- **proteggere sempre gli occhi con gli appositi occhialini, da richiedere all'estetista.**
- ⑩ **togliere le eventuali lenti a contatto**
- ⑩ **non utilizzare creme protettive per il sole (possono indurre a non rispettare i corretti tempi di esposizione) ne' prodotti per accelerare o aumentare l'abbronzatura**
- ⑩ **rimuovere eventuali cosmetici prima di iniziare l'esposizione**
- ⑩ **non superare il limite di tempo di esposizione indicato dall'Estetista (secondo le istruzioni d'uso fornite dal costruttore)**
- ⑩ **dopo avere effettuato una lampada abbronzante non esporsi al sole ne' ripetere un'altra lampada per almeno 48 ore**
- ⑩ **mantenere una adeguata distanza dalla fonte luminosa**
- ⑩ **non esporsi a radiazioni UV se si stanno assumendo antibiotici , sulfamidici o antinfiammatori, se si soffre di eritema solare o neoplasia cutanea (chiedere in questo caso consiglio al proprio medico di fiducia).**
- **non effettuare lampade abbronzanti se la propria pelle, esponendosi alle radiazioni UV solari, non si abbronzava (soggetti con pelle chiara, lentiggini, capelli rossi o biondo chiaro), se sono presenti numerosi nevi, o si sono avute precedenti reazioni anomale esponendosi al sole**

Nelle Vigilanze Programmate, oltre a quello indicato precedentemente, controlliamo :

- Che l'Autorizzazione sia valida e sia esposta,
- Che la persona in possesso della qualifica professionale sia presente nell'esercizio.
- Che il numero degli operatori presenti siano quelli comunicati al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno (come da art. 23 del Regolamento Comunale)
- Che non siano state apportate modifiche strutturali senza i necessari permessi o le necessarie Autorizzazioni (Controsoffittature, paretine fino al soffitto, ampliamenti, uso improprio dei locali)
- Che non siano state adottate soluzioni tecniche o procedurali di disinfezione non conformi a quelle autorizzate o non in ottemperanza alle norme vigenti.

Art. 24

SANZIONI

- ART. 1 **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SENZA L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA**
- ART. 3 **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE**
- ART. 9 **MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**
- ART.15 **TRASFERIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE**
- ART.16 **SUBINGRESSO NELL' ATTIVITA' SENZA AUTORIZZAZIONE**
- ART.17 **AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL' ESERCIZIO SENZA COMUNICAZIONE**
- ART.18 **PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE SENZA FARNE DOMANDA**
- ART 21 **MANCATA OSSERVAZA DELL'OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE**
- ART 22 **MANCATA OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LABORATORI**

- **Le Sanzioni per ognuna di queste violazioni partono da un minimo di Euro 80 ad un massimo di Euro 500.**
- **Qualora, però, le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Sindaco ordina anche l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.**
- **Resta inoltre ferma la facoltà dell'Autorità Comunale in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità della autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 30 giorni.**
- **Infine la mancata osservanza ad una eventuale Ordinanza Sindacale comporta sia una sanzione amministrativa di Euro 200 sia una segnalazione alla Autorità Giudiziaria.**

IN CONCLUSIONE

- **CON QUESTO CORSO SVOLGIAMO IL NOSTRO RUOLO DI PREVENZIONE AL FINE DI RENDervi EDOTTI SULLE NORMATIVE VIGENTI, PERMETTENDovi COSI' DI ADEGUARE ED EVENTUALMENTE CONFORMARE LA VOSTRA ATTIVITA' A TALI NORME.**
- **DURANTE LA VIGILANZA SVOLGEREMO INVECE UN RUOLO PIU' PRETTAMENTE ISPETTIVO.**
- **CONFIDIAMO NELLA VOSTRA PROFESSIONALITA' E COLLABORAZIONE PER POTER LAVORARE SEMPRE IN UN CLIMA DI SERENA LEGALITA'.**



Grazie